tutti gli anni d'ammortamento, saranno garontite con altrettante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, a tenore dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779. Inoltre, in tali deliberazioni il Consiglio comunale dovrà assumere l'obbligo di destinare l'edificio in perpetuo ad esclusivo uso scolastico e di cedere gratuitamente gli alloggi agli ininsegnanti, quando siano contemplati nel progetto.

Art. 7.

La domanda per ottenere il concorso del Ministero e per la contrattazione dei mutui dovrà essere trasmessa dai Comuni, corredata:

1° delle copie delle citate deliberazioni consiliari;

2° di copia del decreto di approvazione di esse da parte della Giunta provinciale amministrativa;

3° di una relazione speciale dell'Amministrazione comunale, che dimostri la necessità della nuova costruzione, dell'ampliamento o del restauro, che si propone, ed indichi i bisogni tutti ai quali deve provvedere.

Detta relazione dovrà essere accompagnata da una statistica, relativa all'ultimo quinquennio, degli alunni iscritti e frequentanti le scuole, cui s'intende provvedere, divisi per classe, per anno scolastico e, se occorre, anche per sesso;

4° di un esemplare del bilancio comunale per l'esercizio in corso, autenticato dal prefetto;

5° del prospetto delle entrate ordinarie desunte dall'ultimo consuntivo approvato precedentemente alla deliberazione di contrattazione del prestito e degl'interessi passivi a carico del Comune. Questo progetto dovrà essere redatto, firmato e controfirmato nel modo indicato nel modulo allegato al presente regolamento (modello *A*);

6° da due esemplari del progetto dell'edificio, che si vuol costruire, ampliare o restaurare, uno dei quali potrà essere in carta semplice e non sarà restituito.

Art. 8.

Il prefetto trasmette tali documenti al Ministero della pubblica istruzione, unendovi:

a) la relazione del R. provveditore agli studi, dell'ingegnere capo del genio civile e del Consiglio sanitario;

b) una sua attestazione, con la quale sia dichiarato che la sovrimposta inscritta in bilancio è nel limite legale dei 50 centesimi dell'imposta principale erariale e che senza bisogno di aumentare la sovrimposta stessa la tangente correlativa all'annualità di ammortamento del prestito può essere delegata alla Cassa depositi e prestiti, ovvero, quando vi sia eccedenza, che entro il limite indicato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, vi è libero margine per la occorrente delegazione alla cassa.

Nelle provincie meridionali continentali (Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata e Calabria), qualora la sovraimposta abbia raggiunto il limite indicato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e non sia sufficiente a garantire il mutuo con la Cassa depositi e prestiti potranno, secondo le norme dell'art. 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1904, n. 185, esser tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, delegazioni a garanzia anche sul provento del dazio consumo.

Art. 9.

I progetti e i documenti suddetti saranno esaminati dall'Ufficio tecnico speciale esistente presso il Ministero della pubblica istruzione, il quale dovrà verificare se furono osservate le norme stabilite nelle istruzioni annesse al presente regolamento e, occorrendo, indicare ai Comuni le modificazioni da introdurre nel progetto, perchè possa essere approvato.

Per evitare le spese e le perdite di tempo, che sarebbero causate da tali modificazioni, i Comuni potranno preventivamente richiedere ed ottenere gratuitamente dal Ministero della pubblica istruzione, per ogni caso particolare, i disegni completi di progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici, cui s'intende provvedere, e alle norme suddette, i quali disegni potranno agevolmente essere completati dagli altri allegati al progetto dall'ingegnere incaricato della redazione del progetto stesso.

La richiesta di detti disegni dev'essere accompagnata dalla statistica degli alunni, dalla pianta della località, dalla topografia dell'abitato e da una breve relazione, nella quale siano date tutte quelle notizie che giovino perchè il progetto possa soddisfare, nel miglior modo, ai bisogni scolastici suaccennati.

Nell'esame del progetto di ampliamento o di restauro di un edifizio a scopo scolastico, devesi prendere sempre in attenta considerazione se la spesa del proposto ampliamento o restauro, di fronte al risultato pratico che se ne può ottenere, sia da preferirsi a quella, cui si andrebbe incontro con la costruzione di un edifizio apposito.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione, esaminate le domande inviategli e sentito, quando occorra, il parere della Commissione centrale, a norma del 2° comma dell'art. 60 della legge 15 luglio 1906, delibera, in base alla spesa preventivata, il proprio concorso ed autorizza con decreto il Comune a contrarre, per la somma occorrente, il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette le domande e i relativi documenti, affinchè ne promuova la concessione. Nel decreto suddetto, al quale debbono essere uniti i documenti indicati ai nn. 1, 2, 4 e 5 dell'art. 7 e l'attestazione di che alla lettera *b* dell'art. 8, saranno determinate la durata del prestito e la quota annua costante, che sarà pagata dal Ministero per completare la differenza fra l'interesse normale e quello a carico del Comune, il quale pagherà direttamente alla Cassa depositi e prestiti, giusta le norme che ne regolano l'amministrazione, l'interesse da esso dovuto insieme con la quota di capitale per la graduale estinzione del prestito.

Art. 11.

Il concorso del Ministero nel terzo della spesa di cui alla lettera *b*) dell'art. 59 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sarà pagato per una metà in base a presentazione di regolare stato d'avanzamento, approvato dal genio civile, dal quale risulti che l'ammontare dei lavori supera la metà della spesa preventivata o che i lavori stessi procedono in conformità del progetto approvato dal Ministero e delle eventuali modificazioni dal Ministero stesso autorizzate.

Il pagamento a saldo del concorso dal Ministero si effettuerà dopo il collaudo fatto dal genio civile.

Il verbale di collaudo redatto dal genio civile sarà accompagnato dal conto finale di tutti i lavori; e dal verbale dovrà risultare se l'edificio fu esattamente costruito in conformità del progetto approvato.

Qualora durante i lavori al progetto fossero state apportate delle varianti previa autorizzazione del Ministero, il verbale dovrà indicarle tutte, e per quelle che alterino la disposizione dei locali, la loro ampiezza, l'illuminazione ecc., dovrà essere corredato dei disegni indicanti chiaramente l'edificio, quale risulta costruito.

I documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione, all'ampliamento o al restauro dell'edificio, come quelle di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori e quelle di acquisto dell'area o del vecchio fabbricato adattato per uso scolastico ecc. devono essere approvati dal genio civile.

Il deconto finale dei lavori e i documenti comprovanti le spese suddette potranno essere trasmessi al Ministero in copia semplice, purchè autentica.

Art. 12.

Il pagamento della somma concessa a mutuo è fatto dalla Cassa depositi e prestiti, in seguito ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno essere dirette le domande relative da prodursi poscia alla Cassa suddetta.

L'autorizzazione per il pagamento della prima rata non potrà superare un quinto della somma concessa a mutuo, a meno che il prezzo dell'area non importi une spesa maggiore; nel qual caso la rata sarà uguale a quel prezzo. L'autorizzazione sarà data in seguito ad una dichiarazione del prefetto, dalla quale risulti che il contratto d'appalto dei lavori è stato debitamente approvato.

Una seconda rata, fino alla concorrenza dei tre quinti del mutuo, si pagherà a seconda delle risultanze di un regolare stato di avanzamento dei lavori, verificato dal locale ufficio del genio civile, il quale deve attestare se i lavori procedono in conformità o meno del progetto approvato e dei documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione.

Per l'ultima rata, non inferiore ad un quinto, l'autorizzazione sarà data in base alle risultanze del collaudo e ai documenti relativi alle spese, come dall'art. 11.

Art. 13.

Prima d'iniziare il pagamento rateale del prestito dovranno dalla Prefettura essere trasmessi direttamente alla Cassa depositi e prestiti i seguenti documenti:

a) la deliberazione d'accettazione del prestito approvato dalla Giunta provinciale amministrativa;

b) le delegazioni della sovrimposta in corrispondenza alle annualità del prestito;

c) la bolletta del ricevitore del registro comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 14.

Tutte le modificazioni al progetto che si rendessero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, quando si riferiscono a cambiamenti dell'area scelta o dell'orientamento dell'edifizio, all'aumento o alla diminuzione dei locali scolastici, alle variazioni nelle dimensioni di essi od alle finestre che l'illuminano, ed in generale sempre quando in un modo qualunque fossero in opposizione con le istruzioni annesse al presente regolamento.

Art. 15.

L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello, nel quale ha luogo la somministrazione della prima rata.

Sulle somme, che si pagano nell'anno anteriore a quello nel quale comincia l'ammortamento, la Cassa depositi e prestiti trattiene gl'interessi dal giorno del rilascio dei mandati fino al 31 dicembre dell'anno stesso, diminuiti del relativo sconto.

Sulle somme, che non risulteranno somministrate durante il periodo dell'ammortamento, la Cassa liquiderà in fine d'anno e rimborserà al mutuatario gl'interesi che non le sono dovuti.

La quota annua costante per completare la differenza fra l'interesse normale e quella a carico del Comune sarà versata integralmente, nel luglio di ciascun anno, dal Ministero della pubblica istruzione alla Cassa depositi e prestiti.

Fino a che il prestito non sia somministrato per intero sono annualmente liquidati dalla Cassa depositi e prestiti gl'interessi dovuti dal Ministero sulle somme effettivamente pagate.

Art. 16.

Gl'ispettori scolastici, nelle visite alle scuole della rispettiva circoscrizione, al principio dell'anno scolastico, si accerteranno della condizione dei locali dal punto di vista igienico e dal punto di vista del fabbisogno della popolazione scolastica dei Comuni e delle frazioni. Di quest'accertamento riferiranno d'urgenza ed in una speciale relazione al Consiglio scolastico provinciale, indicando altresì se siano in corso pratiche per la costruzione di uno speciale edificio per le scuole elementari.

Art. 17.

Il Consiglio provinciale scolastico nei casi, nei quali le condizioni delle scuole per la insufficienza o inidoneità dei locali richiedano urgenti provvedimenti, accertati gli oneri cui il Comune deve sottostare per far fronte ai bisogni attuali in adempimento dei suoi obblighi legali, esaminerà se l'ammontare complessivo degli oneri non sia superiore alla spesa, che il Comune dovrebbe sostenere pel pagamento dell'annualità richiesta per la costruzione di un apposito edificio scolastico, tenuto conto dei benefici derivanti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383.

Fatto quest'esame, nel caso che giudichi che possa pel Comune esser dichiarata obbligatoria la costruzione dell'edificio, ai sensi dell'art. 60 della legge citata, proporrà al Ministero che la costruzione sia dichiarata obbligatoria e trasmetterà tutti gli atti relativi alla questione insieme con un esemplare del bilancio comunale.

Il Ministero trasmetterà, accompagnati da una speciale relazione, gli atti alla Commissione istituita in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906 e, su parere conforme di essa, dichiarerà con decreto Ministeriale obbligatoria la costruzione dell'edificio, dandone partecipazione al Comune per mezzo del prefetto della Provincia.

Art. 18.

Il prefetto, nel notificare al Comune l'atto, col quale è dichiarata obbligatoria la costruzione dell'edificio, inviterà l'Amministrazione comunale a provvedere, nel termine di due mesi, alla scelta di un'area per la costruzione ed alla nomina dell'ingegnere incaricato della compilazione del progetto.

Decorsi i due mesi, il Comune, ove abbia eseguito quanto gli era stato notificato, dovrà nei due mesi successivi provvedere alla compilazione del progetto ed a fare nel bilancio comunale le allocazioni necessarie.

Nel caso, invece, che il Comune non provveda alla scelta dell'area ed alla nomina dell'ingegnere o che proponga un'area che non risponda per l'ubicazione ai criteri igienici e didattici per istituirvi una scuola elementare, il prefetto sottoporrà la questione al Consiglio scolastico provinciale perchè promuova dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti d'ufficio contro il Comune inadempiente, sia per quanto si riferisce alla compilazione del progetto, sia per gli atti necessari per l'applicazione a favore del Comune dell'art. 59 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Il pregetto, dopo l'approvazione del Ministero, sarà rimesso al Comune, perchè provveda all'esecuzione entro un periodo determinato, decorso il quale il Consiglio superiore provinciale esaminerà le ragioni del ritardo o, quando questo sia giustificato, prorogherà il termine al Comune per l'esecuzione.

Nel caso che il ritardo dipenda da negligenza o qualora il Comune si rifiuti di provvedere, il Consiglio superiore provinciale promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti di ufficio per la costruzione dell'edificio.

Di tutti i provvedimenti per la costruzione obbligatoria degli edifici scolastici, il prefetto informerà, volta per volta, con una relazione annuale, il Ministero della pubblica istruzione nel mese di gennaio per l'anno decorso.

Istituzione di nuove scuole.

Art. 19.

Per provvedere all'immediata applicazione dell'art. 64 della legge 15 luglio 1906, n. 383, i sindaci compileranno entro il termine che sarà stabilito dall'autorità scolastica un elenco dei fanciulli e delle fanciulle, che hanno l'obbligo di frequentare la scuola elementare inferiore in ciascuna delle frazioni del Comune.

In quest'elenco dovranno essere inscritti tutti i fanciulli e le fanciulle da sei a dodici anni compiuti, i cui genitori o coloro che ne fanno le veci non dimostrino, a norma e per gli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, di aver adempiuto all'obbligo scolastico.

Nella compilazione di tale elenco i sindaci dovranno tener presenti:

i registri dello stato civile, esistenti presso il rispettivo ufficio municipale;

i registri di popolazione;

tutti gli altri registri ed atti, che contengono indicazioni opportune per dimostrare l'attuale dimora dei fanciulli nelle frazioni;

le informazioni date dalle autorità locali circa la dimora dei fanciulli nelle frazioni e il movimento della popolazione, per ragioni di emigrazione temporanea o permanente.

Art. 20.

L'elenco, così compilato ed approvato dalla Giunta municipale, dovrà essere trasmesso entro il 15 settembre al Consiglio superiore provinciale, il quale per le frazioni, dove gli obbligati a frequentare la scuola elementare inferiore raggiungano il numero di quaranta e sempre quando non si verifichino le condizioni, di cui all'art. 319 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, comma 1, per le quali il Comune ha obbligo d'istituire la scuola, indipendentemente dall'art. 64 della legge 15 luglio 1906, n. 383, dichiarerà obbligatoria la istituzione della scuola elementare inferiore ed inviterà i Comuni a provvedere i locali necessari e a fornire la suppellettile e il materiale didattico occorrente.

Art. 21.

Alla nomina dell'insegnante si provvederà per l'anno scolastico, del quale è imminente l'apertura, con nomine provvisorie, salvo a provvedere alle nomine triennali per l'anno scolastico 1907-908 con regolare concorso, in applicazione delle norme della legge 19 febbraio 1903, n. 45, e art. 66 della legge 15 luglio 1906, n. 383

Art. 22.

Al pagamento degli stipendi ai maestri elementari delle scuole istituite in applicazione dell'art. 64 della legge 15 luglio 1906, provvederanno direttamente i Comuni e le somme necessarie dovranno essere regolarmente iscritte tra le spese obbligatorie dei loro bilanci.

Al rimborso della spesa per tale titolo provvederà annualmente il Ministero della pubblica istruzione, in occasione del pagamento dei rimborsi e concorsi dovuti ai Comuni, in applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407.

A tale scopo insieme coi prospetti contenenti le notizie per la liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti per la citata legge, i Comuni trasmetteranno al Ministero le notizie riguardanti le scuole istituite nelle frazioni, in applicazione della legge 15 luglio 1906, in un prospetto conforme al modello *B*) annesso al presente regolamento.

Art. 23.

Per provvedere agli sdoppiamenti delle classi, a norma dell'articolo 11 della legge 19 febbraio 1903, nn. 45 e 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383, il provveditore agli studi, decorso un mese dall'apertura dell'anno scolastico, provvederà per mezzo degli ispettori ad un'esatta revisione dei registri d'iscrizione ed all'accertamento del numero degli alunni, che effettivamente frequentano le scuole elementari aperte nei Comuni della Provincia, e farà verificare le condizioni delle aule scolastiche, la capacità di esse e la possibilità di aumentarne il numero.

Sulla base di tale accertamento, che dovrà risultare da una relazione dell'ispettore per ciascuna circoscrizione d'ispezione, il Consiglio superiore provinciale determinerà, sentiti i Comuni interessati, quali siano le classi da istituire per far fronte ai bisogni della popolazione scolastica, che si prevede pel successivo anno.

Notificando ai Comuni, prima della fine di aprile, le decisioni del Consiglio superiore provinciale, il prefetto l'inviterà a deliberare i provvedimenti necessari, e a proporre, qualora giudichino che al fabbisogno risultante possa in tutto o in parte provvedersi a norma degli articoli 6 e 7 della legge 8 luglio 1904, il riordinamento delle loro scuole elementari.

Sulle proposte del Comune, il Consiglio superiore provinciale delibera entro il mese di maggio, invitando il Comune ad attuare prima della riapertura dell'anno scolastico la deliberazione che esso avrà presa.

Il ricorso, che contro di questa fosse proposto dal Comune, non sospende gli effetti della deliberazione del Consiglio superiore provinciale, il quale, ove si tratti di apertura di nuove classi con apposito insegnante, procederà, in caso d'inadempienza da parte del Comune, a bandire i relativi concorsi ed alla nomina degli insegnanti per le nuove classi, entro i termini e con le forme stabilite dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, e dal regolamento 12 giugno 1904, n. 347.

Art. 24.

Al pagamento degli stipendi ai maestri elementari, nominati in conformità dell'articolo precedente, o degli aumenti di stipendio agli insegnanti di altre classi incaricati dello insegnamento nelle classi sdoppiate procederanno i Comuni sui fondi stanziati nei loro bilanci.

Lo Stato rimborserà la quota parte della spesa da essi sostenuta, giusta l'art. 65 della citata legge 15 luglio 1906, sui dati forniti nell'allegato modello *B*) da inviarsi insieme con gli altri contenenti le notizie per la liquidazione dei concorsi e rimborsi, dovuti in applicazione della legge 8 luglio 1904. I dati del detto prospetto *B*) dovranno essere riveduti ed approvati dal Consiglio superiore provinciale.

Indennità di residenza.

Art. 25.

Prima dell'apertura dell'anno scolastico, i Consigli superiori provinciali, sulle informazioni all'uopo dai provveditori richieste ai sindaci ed agli ufficiali sanitari di ciascun Comune e sul parere degl'ispettori scolastici delle singole circoscrizioni e del medico provinciale, compileranno un prospetto dei Comuni e delle frazioni, che si dovranno considerare come residenze disagevoli, a norma della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Per la formazione di tale prospetto si dovrà tener conto delle seguenti condizioni:

a) della misura degli stipendi dai Comuni corrisposti ai maestri, ove gli stipendi non siano superiori al minimo legale;

b) delle condizioni sanitarie e climatologiche dei luoghi di residenza;

c) della mancanza di alloggio gratuito fornito dal Comune e delle difficoltà che i maestri incontrano nel procurarsi un alloggio igienico ed a buon mercato, tenuto conto del prezzo generale per gli affitti nella Provincia;

d) delle difficoltà di comunicazioni col capoluogo del Comune e coi centri amministrativi e giudiziari locali;

e) delle peculiari condizioni locali, in quanto abbiano effetto di far aumentare il costo degli alimenti e dei generi di prima necessità, in confronto del costo generale di tali generi nella Provincia.

Art. 26.

Nel prospetto, di cui al precedente articolo, conforme al modello *C*) allegato al presente regolamento, dovranno essere indicati:

1° i nomi dei maestri, che si dichiarano residenti in località disagevoli;

2° il Comune o la frazione dove è aperta la scuola, nella quale il maestro insegna;

3° i motivi pei quali si giudica disagevole la residenza del Comune o della frazione;

4° la misura dell'indennità che si propone debba essere corrisposta al maestro, la quale non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo di 100 lire stabilito dalla legge.

A norma della gravità e del concorso dei diversi motivi, che fanno ritenere disagevole la residenza, i maestri saranno iscritti nel prospetto in ordine di preferenza.

Art. 27.

Il Ministero, sulle proposte fatte dall'autorità scolastica provinciale e su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73 della legge 15 luglio 1900, n. 383, formerà gli elenchi definitivi per ciascuna Provincia, i quali saranno notificati per mezzo dei provveditori agl'interessati e provvederà al pagamento dell'indennità ai maestri, prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'apertura dell'anno scolastico.

Direzioni didattiche.

Art. 28.

I Comuni, i quali non abbiano l'obbligo della direzione didattica, ma che isolatamente o riuniti in Consorzio, istituiscano direzioni didattiche per le scuole elementari, con le norme e garanzie stabilite dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45 e dal regolamento 9 ottobre 1895 e 12 giugno 1904, n. 347 per le direzioni didattiche senza insegnamento potranno ottenere dal Ministero della pubblica istruzione un concorso nella spesa che il Comune o il Consorzio dovrà sostenere per lo stipendio del direttore.

Art. 29.

Il concorso non potrà essere superiore alla metà dello stipendio minimo legale del direttore, e saranno preferiti così nella concessione come nella misura del concorso i Comuni od i Consorzi:

a) che provvedano ad un maggior numero di scuole attualmente senza direzione;

b) che provvedano a scuole, sulle quali, a cagione della popolazione sparsa e del disagio dei luoghi, più difficile sarebbe la sorveglianza tanto dell'autorità comunale o della Commissione di vigilanza quanto dell'ispettore scolastico;

c) che nello stabilire l'ordinamento della direzione assicurino, col regolamento speciale, le maggiori garanzie pel buon funzionamento di essa.

Art. 30.

I Comuni, che già abbiano istituito direzioni didattiche facoltative, non possono ottenere il concorso; ma qualora promuovano Consorzi scolastici per le direzioni didattiche nello stesso mandamento ai Consorzi così costituiti potrà essere concesso il concorso stabilito dall'art. 67 della legge 15 luglio 1906, quando essi si trovino nelle condizioni, di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

Art. 31.

I Comuni ed i Consorzi, i quali intendono stabilire direzioni didattiche ed ottenere il concorso dello Stato nella spesa dello stipendio al direttore, dovranno conformarsi alle norme del regolamento approvato con R. decreto 12 giugno 1904, n. 347, provvedendo a tutti gli atti necessari per l'istituzione della direzione, per la costituzione, se del caso, del Consorzio, per la formazione del regolamento speciale, ecc.

Approvata dal Consiglio scolastico provinciale l'istituzione della direzione ed eseguite tutte le pratiche amministrative concernenti i bilanci comunali, gli atti saranno inviati al Ministero della pubblica istruzione insieme con una copia dei bilanci comunali e consorziali, perchè sia provveduto alla concessione del concorso.

Scuole serali e festive.

Art. 32.

All'istituzione delle scuole serali e festive per adulti analfabeti, in applicazione dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, il Ministero della pubblica istruzione provvederà separatamente e quando già sia compiuta l'istituzione delle scuole serali e festive, di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904.

A tal uopo, pei soli Comuni, cui è applicabile la citata legge 15 luglio 1906, si procederà alla istituzione di queste nuove scuole, seguendo i criteri stabiliti nel citato articolo della legge 8 luglio 1904, o cioè incominciando dai Comuni, nei quali è maggiore la quota percentuale di analfabeti ed ai quali non si provvide in applicazione della legge generale e discendendo man mano rispetto alle quote minori, fino alla istituzione di tutte le duemila scuole stabilite dalla nuova legge.

Art. 33.

Tutte le norme, che regolano la istituzione ed il funzionamento delle scuole serali e festive, istituite in applicazione della legge 8 luglio 1904, sono applicabili anche alle nuove scuole, istituite dalla legge 15 luglio 1906.

Assistenza scolastica.

Art. 34.

Sul fondo stanziato in bilancio per l'assistenza scolastica a favore dei Comuni, di cui agli articoli 71 e 77 della legge 15 luglio 1906, saranno accordati concorsi a Comuni, a Società o Comitati, costituiti e vigilati dai Comuni che provvedono a tale servizio con particolare riguardo per quelli che forniscono la refezione gratuita agli alunni poveri delle scuole elementari.

Nei Comuni, nei quali non si eserciti efficacemente questa forma di assistenza scolastica, sia perchè manchino organizzazioni idonee, sia perchè le condizioni locali non la consentano, le autorità scolastiche segnaleranno al Ministero della pubblica istruzione agli effetti della concessione di un sussidio, quella forma di assistenza, che si giudichi più rispondente alle condizioni ed ai bisogni locali e più efficace per ottenere una maggior frequenza degli alunni nelle scuole elementari.

Giardini ed asili d'infanzia.

Art. 35.

Non saranno accordati concorsi per la istituzione e il mantenimento dei giardini ed asili d'infanza, che saranno aperti da municipi e da enti morali, agli effetti degli articoli 72 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, se non quando il personale direttivo ed insegnante di tali Istituti sia giudicato idoneo e l'ordinamento degl'Istituti stessi nei rispetti così igienici che pedagogici abbia ottenuto l'approvazione della competente autorità scolastica governativa.

Art. 36.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà che i fondi stanziati in bilancio, giusta la legge 15 luglio 1906, per concorso alla istituzione o al mantenimento di giardini e asili d'infanzia siano equamente ripartiti fra le varie provincie interessate, tenuto conto del numero dei comuni, della popolazione e dei bisogni di ciascuna.

Il concorso, su conforme parere della Commissione centrale, sarà per le singole provincie accordato di preferenza agl'Istituti sorti e mantenuti nei Comuni di minor popolazione, proporzionalmente al numero dei fanciulli che l'Istituto accoglie, alle condizioni di esso, al modo con cui funziona e ai risultati che dà.

Art. 37.

Qualora, in seguito alla ripartizione delle somme stanziate e alla concessione dei concorsi, fatte secondo le norme del precedente articolo, risultino fondi disponibili, potrà il Ministero, parimente su conforme parere della Commissione centrale, sussidiare giardini ed asili d'infanzia istituiti e mantenuti da privati e da associazioni private, sempre quando abbiano carattere pubblico, e per attestazione dell'autorità scolastica governativa, diano sicura garanzia di essere ordinati o di funzionare nel modo stesso degl'Istituti congeneri, dipendenti da enti pubblici.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Modello **A** (art. 7 del regolamento).

Prospetto delle entrate ordinarie del comune di. . . . .
desunto dal conto consuntivo dell'anno. . . .

	Lire	Cent.
Redditi patrimoniali		
Proventi diversi		
Tasse e diritti		
Sovraimposta fondiaria.		
Totale delle entrate ordinarie . . .		
Quinto delle medesime . . .		
Distinta degli interessi.		
Interessi del prestito contraendo		
Interessi preesistenti.		
Totale interessi . . .		

Data

Il sindaco

Si certifica l'esattezza del presente prospetto, e si dichiara pertanto che non osta alla contrattazione del prestito il disposto dell'art. 163 della legge comunale e provinciale, e che il consuntivo . . . ., dal quale sono state desunte le entrate ordinarie, è l'ultimo finora approvato.

Data *Il prefetto*

Modello **B** (articoli 22 e 24 del regolamento).

Comune di . . . .

Provincia di . . . . Circondario di . . . .

PROSPETTO

delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato nella spesa per la istituzione di nuove scuole elementari in applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, dovuto al Comune per l'anno . . .

Si certifica che i dati esposti nei prospetti delle pagine seguenti corrispondono agli atti ufficiali esistenti presso questo Comune
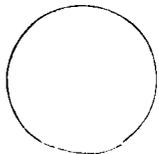
Il sindaco

Il segretario

Le notizie raccolte nei prospetti delle pagine seguenti sono conformi ai documenti ufficiali esistenti presso questa Prefettura.
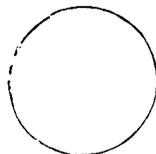
Il prefetto
presidente del Consiglio provinciale scolastico

PARTE RISERVATA AL MINISTERO

Liquidazione delle somme dovute dallo Stato al Comune:	per lo stipendio ai maestri elementari	per gli aumenti sessennali	per il contributo del 5 0/0 da versarsi al Monte pensioni
I. Rimborso dell'intera spesa per le scuole elementari inferiori di 3ª classe rurale, istituite nelle frazioni o borgate, per effetto dell'art. 64 comma 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, come dal prospetto *A*			
II. Rimborso della maggiore spesa per le scuole elementari inferiori di 3ª classe rurale istituite in sostituzione di quelle facoltative già esistenti nelle frazioni o borgate, per effetto dell'art. 64 comma 2° della legge 15 luglio 1906, n. 383, come dal prospetto *B*			
III. Concorso dei due terzi della spesa per le scuole di grado inferiore istituite per lo sdoppiamento delle classi prescritto dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, come dal prospetto *C*. (Art. 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383)			
IV. Concorso della metà della spesa per le scuole di grado superiore obbligatorio istituite per lo sdoppiamento delle classi prescritto dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, come dal prospetto *D*. (Art. 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383)			
Totali			
Somma complessiva da rimborsarsi al Comune . . . .L.			

Prospetto A.

Scuole elementari inferiori di 3ª classe rurale istituite nelle frazioni o borgate per effetto dell'art. 64, comma 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Numero d'ordine	Frazione o borgata	Distanza dal capoluogo	Popolazione della frazione o borgata	Numero degli obbligati all'istruzione elementare nell'anno scolastico 190..190.	Cognome e nome dell'insegnante	Scuola alla quale è preposto l'insegnante — (maschile, femminile o mista)	Stipendio minimo legale di 3ª classe rurale	Decorrenza dello stipendio	Somme a carico dello Stato da rimborsarsi al Comune: per lo stipendio	per gli aumenti sessennali	per il contributo del 5 % da versarsi al Monte pensioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Totale			

Prospetto B.

Scuole elementari facoltative esistenti nelle frazioni o borgate che per effetto dell'art. 64, comma 2° della legge 15 luglio 1906, n. 383, sono state classificate di 3ª classe rurale.

Numero d'ordine	Frazione o borgata	Distanza del capoluogo	Popolazione della frazione o borgata	Numero degli obbligati alla istruzione elementare nell'anno scolastico 190..90.	Cognome e nome dell'insegnante	Decorrenza dello stipendio per la scuola obbligatoria classificata	Scuola alla quale l'insegnante è preposto (maschile, femminile o mista)	Stipendio minimo legale di 3ª classe rurale	Stipendio corrisposto all'insegnante dal Comune	Somme a carico dello Stato da rimborsarsi al Comune: per maggiore stipendio (Differenza fra le colonne 9 e 10)	per gli aumenti sessennali	per il contributo da versarsi al Monte pensioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Totale			

Prospetto C.

Scuole elementari di grado inferiore istituite per lo sdoppiamento delle classi prescritto dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45. (Art. 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383).

Numero d'ordine	Località ove ha sede la scuola di nuova istituzione *Centro* o *frazioni*, indicando per queste la rispettiva denominazione	Popolazione del centro o delle frazioni	Numero degli alunni che frequentano la scuola di nuova istituzione	Classificazione della scuola			Stipendio minimo legale o quello stabilito dall'organico comunale corrispondente alla scuola di nuova istituzione	Cognome e nome dello insegnante	Decorrenza dello stipendio	Concorso dello Stato nei due terzi della spesa per la scuola di grado inferiore, da rimborsarsi al Comune		
				Categoria (urbana o rurale)	Classe (1ª, 2ª o 3ª)	Qualità (maschile, femminile o mista)				Per lo stipendio	per gli aumenti sessennali	per il contributo del 5 0/0 da versarsi al Monte pensioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Totale. . . L.				

Prospetto D.

Scuole elementari di grado superiore obbligatorie, istituite per lo sdoppiamento delle classi prescritto dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45 (art. 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383).

Numero d'ordine	Località ove ha sede la scuola di nuova istituzione. *Centro o frazioni*, indicando per queste la rispettiva denominazione	Popolazione del centro o delle frazioni	Numero degli alunni che frequentano la scuola di nuova istituzione	Classificazione della scuola			Stipendio minimo legale o quello stabilito dall'organico comunale corrispondente alla scuola di nuova istituzione	Cognome e nome dello insegnante	Decorrenza dello stipendio	Concorso dello Stato nella metà della spesa per la scuola di grado superiore obbligatoria da rimborsarsi al Comune		
				Categoria (urbana o rurale)	Classe (1ª, 2ª o 3ª)	Qualità (maschile, femminile o mista)				per lo stipendio	per gli aumenti sessennali	per il contributo del 5 0/0 da versarsi al Monte pensioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Totale . . . L.				

Modello C (art. 26 del regolamento).

PROVINCIA DI . . . .

Notizie necessarie per il pagamento delle indennità ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli, a norma dell'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Numero d'ordine	Cognome e nome del maestro che risiede in località disagevole	Comune o frazione dove è aperta la scuola nella quale il maestro insegna	Motivi pei quali si giudica disagevole la residenza del Comune o della frazione	Misura dell'indennità che si propone da corrispondersi al maestro	Annotazioni

ISTRUZIONI intorno alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifizi per le scuole elementari.

I. — *Scelta dell'area.*

L'area, sulla quale si vuol costruire un edifizio scolastico, deve essere centrale, per quanto è possibile, riguardo all'abitato cui deve servire la scuola, di accesso facile e sicuro e libera da ogni lato. In ogni caso, le finestre delle aule scolastiche dovranno avere dinanzi uno spazio di terreno libero largo almeno 10 metri, e quelle degli altri locali largo almeno 6 metri.

I fabbricati scolastici siano lontani da corsi d'acqua inquinati da spurghi luridi, da acquitrini, da acque stagnanti, da concimaie, da officine rumorose o dalle quali provengano esalazioni nocive, da mercati, da caserme, da luoghi di pubblico ritrovo, ecc.

La distanza dell'edifizio scolastico dal cimitero dovrà essere di almeno 200 metri, l'area scelta non deve essere soggetta ai venti dominanti del luogo, che passino prima sopra al cimitero, e questo deve trovarsi possibilmente ad un livello più basso dell'area stessa.

Il terreno sul quale si ha da erigere un edificio scolastico deve essere, sempre che sia possibile, permeabile e secco, e quindi preferibilmente ghiaioso col livello della falda acquea sotterranea molto distante dal piano superficiale del suolo.

Si eviti soprattutto un terreno umido, soggetto a scoli di acque o acquitrinoso.

Ove non si possa avere un terreno convenientemente igienico si devono impiegare tutti i migliori mezzi per risanarlo e per impedire che dalle fondamenta l'umidità salga nelle parti superiori, dell'edificio stesso, quando le fondamenta si estendono fino alla falda acquea sotterranea.

Varranno a tal uopo adatte fognature, inalzamento del suolo con terreno argilloso o altrimenti compatto, impiego di materiali impermeabili nelle fondamenta, o separazioni delle parti superiori dalle parti inferiori dei muri dell'edificio con strati di asfalto o simili.

Il livello della falda acquea sotterranea dovrà sempre determinarsi prima della scelta definitiva del terreno per mezzo di pozzi già esistenti nella località, o da scavarsi appositamente ove occorra.

II. — *Ampiezza dell'area per un edifizio scolastico.*

Per determinare l'ampiezza dell'area occorrente per un edifizio scolastico è necessario innanzi tutto precisare bene i bisogni cui si intende di provvedere. Elemento principale per accertare tali bisogni è il numero degli alunni, che dovranno frequentare il nuovo fabbricato: perciò è necessaria una statistica degli alunni obbligati per le scuole elementari inferiori e degli alunni iscritti per le superiori relativa almeno all'ultimo quinquennio.

Nel compilare la statistica, gli alunni si divideranno per sesso per classe e per anno scolastico.

Alla superficie del terreno occorrente per il fabbricato si deve aggiungere quella necessaria per la ricreazione e per gli esercizi ginnastici degli alunni, in ragione di almeno 4 o 5 mq. per ciascuno.

Quando le scuole constino di molte classi, tale superficie potrà eventualmente essere ridotta a dimensioni minori di quanto è stabilito nel comma precedente, potendosi in questo caso dividere gli alunni in due o più sezioni che ne usufruiranno partitamente in ore diverse.

Se alle scuole elementari rurali è possibile di annettere un campicello per le esercitazioni agricole, questo dovrà raggiungere almeno 500 m. q. di superficie ed avere possibilmente annessi una tettoia per riporre le semenze, i raccolti e gli utensili da lavoro, un pollaio, un apiario, ecc.

III. — *Locali che possono comprendersi in un fabbricato scolastico.*

L'edifizio deve servire unicamente per la scuola. Quando si tratti di scuole rurali, potranno esservi comprese le abitazioni per gl'insegnanti. Solo nel caso di strettezze economiche si potrà permettere che una parte sia anche destinata per uso degli uffici municipali. A questi ultimi non si estende il beneficio del concorso governativo. La divisione della spesa concernente le due spese di locali sarà fatta esclusivamente in ragione della cubicità di essi e a condizione che le decorazioni interne e le opere di finimento di poco differiscano nei diversi locali dell'intero edifizio.

Gli uffici municipali non potranno in nessun caso essere in comunicazione coi locali scolastici. Gli alloggi per gl'insegnanti potranno avere una comunicazione interna con la scuola, purchè abbiano anche accesso perfettamente distinto.

Nelle scuole uniche-miste potrà permettersi che l'ingresso dell'alloggio per l'insegnante sia comune con quello dei locali scolastici.

IV. — *Divisione dei locali scolastici nei piani dell'edifizio.*

Nelle piccole scuole rurali i locali scolastici propriamente detti dovranno essere situati tutti al pianterreno. Si potrà adottare la divisione in due piani, assegnandone uno alle scuole maschili e l'altro alle femminili, quando si tratti di scuole elementari con più di due aule per ciascun riparto. Soltanto nelle grandi città, per ragioni economiche [o quando vi sia grande difficoltà di trovare l'area adatta, i locali scolastici potranno essere divisi in tre piani.

I locali per le scuole di uno stesso sesso dovranno di regola essere situati nello stesso piano. La divisione in due piani potrà essere adottata quando il numero delle aule scolastiche superi almeno quello di sei per ogni riparto.

Gli ingressi e i locali tutti delle scuole maschili devono essere perfettamente separati da quelli delle femminili.

Quando i locali scolastici siano situati in più piani, le divisioni fra questi devono essere a vôlta o a doppio soffitto. In quest'ultimo caso il soffitto più basso potrà essere di legno, *di stuoie di canna* intonacato, o di reti metalliche, ecc. e assicurato all'armatura di quello soprastante

I locali situati all'ultimo piano devono avere al disopra le soffitte o sottotetti, e, quando la copertura sia a terrazza, uno spazio vuoto fra questa e il soffitto, alto almeno m. 0.50 e ventilato mediante apposite aperture.

V. — *Locali occorrenti per i vari riparti scolastici.*

Gli edifizi per le scuole elementari rurali debbono comprendere: le aule scolastiche, il vestibolo-spogliatoio, le latrine, gli alloggi per gl'insegnanti, in caso di necessità, e possibilmente una stanza per gl'insegnanti.

Per le scuole elementari urbane sono da escludersi gli alloggi per gl'insegnanti; ma si aggiunga l'alloggio per il custode, una stanza almeno per la direzione, un'altra per gl'insegnanti e possibilmente un'aula per il lavoro manuale nella sezione maschile ed un'altra per i lavori donneschi in quella femminile. Inoltre, secondo l'importanza della scuola, si costruiscano una o due sale per il museo didattico e per la biblioteca, un atrio dove possano attendere le persone che accompagnano gli alunni e, quando occorra, una grande sala per esami, premiazioni, riunioni della scolaresca, ecc.

Gli edifici per le scuole elementari comprendenti un corso completo di classi maschili e femminili dovranno essere provveduti di palestra coperta.

Se nelle scuole elementari si distribuisce la refezione, specialmente la minestra, è necessario che gli edifizi scolastici sieno provveduti di refettorio e di cucina.

VI. — *Capacità e dimensioni delle aule scolastiche.*

Le aule per le scuole elementari inferiori non debbono contenere più di 60 alunni e quelle per le superiori non oltre 50; in casi eccezionali, per le sole scuole uniche-miste, la capienza dell'aula potrà adattarsi a 70 alunni.

La superficie del pavimento delle aule dovrà essere calcolata in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno 1 mq.

Il piano delle aule scolastiche dovrà essere rettangolare, le finestre illuminanti si apriranno sul più lungo dei due lati, in modo che gli alunni ricevano la luce alla loro sinistra. La lunghezza dei lati normali alle finestre deve essere compresa fra m. 6.40 e m. 7.00, quando nell'aula si vogliano disporre quattro file di banchi a due posti parallelamente alle finestre stesse e fra m. 4.80 e 5.40 quando le file siano 3. In questo ultimo caso la superficie del pavimento deve raggiungere almeno 30 mq.

Il lato più lungo delle aule non può mai superare 10 metri.

VII. — *Altezza delle aule scolastiche.*

L'altezza delle aule scolastiche non deve essere inferiore a m. 4.50.

Nelle località di altitudine compresa fra 500 e 800 m. sul livello del mare tale limite potrà ridursi a 4 m. o a m. 3.50 quando l'altitudine sia superiore a 800 m.

Quando le aule scolastiche hanno l'altezza eguale o inferiore a 4 m. dovrà essere provveduto alla ventilazione artificiale di esse in modo che si possa assicurare, anche nella buona stagione, il ricambio dell'intero volume d'aria contenuta, almeno due volte in un'ora.

In ogni caso, il pavimento dei locali situati a pianterreno dovrà essere sollevato di almeno m. 0.80 sul livello del suolo circostante e avere al disotto uno spazio vuoto, o vespaio, alto non meno di m. 0.50 e abbondantemente ventilato mediante apposite aperture praticate sui muri interni e su quelli d'ambito.

Nel caso speciale di terreni rocciosi o di altra natura riconosciuti sufficientemente asciutti si potrà fare a meno di un regolare vespaio sostituendovi invece un conveniente sottostrato di sabbia o di ciottoli.

VIII. — *Corpi di fabbrica, cortili, esposizione dei locali scolastici.*

L'edifizio scolastico deve essere di regola, in ogni sua parte, a corpo doppio di fabbrica, costituito cioè di due file soltanto di ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione e aereazione diretta dall'esterno. Dovrà evitarsi, che i vari corpi di fabbrica racchiudano il cortile da ogni lato.

Le aule scolastiche, avranno le finestre esposte a mezzogiorno o a levante. In casi speciali può essere consentita l'esposizione di ponente, ma deve escludersi assolutamente quella di tramontana.

IX. — *Porte, finestre, pavimento e pareti delle aule scolastiche.*

La cattedra deve porsi nelle aule presso uno dei lati minori in modo che lo insegnante riceva la luce alla sua destra, la porta d'accesso all'aula, larga almeno 1 metro e alta 2 sarà situata sul lato maggiore, nello spazio fra la prima fila dei banchi e la cattedra, oppure sul lato minore, dov'è la cattedra, ma a destra dell'insegnante. Detta porta dovrà essere munita di bussola a due partite.

Il numero e l'ampiezza delle finestre, che illuminano l'aula, devono essere tali che la superficie complessiva di esse equivalga almeno ad un sesto di quella del pavimento. Per le aule poste al pianterreno e quando, di contro, esistano o possano essere costruiti edifizi, l'altezza dei quali superi la distanza tra le fronti dei due edifizi, il rapporto fra la superficie illuminante e quella del pavimento non deve essere inferiore ad un quarto.

Tali rapporti potranno essere rispettivamente ridotti ad 1/7 e ad 1/5 per le altitudini comprese fra 500 e 800 metri sul livello del mare e ad 1/8 e ad 1/9 per le altitudini maggiori.

La distanza fra gli assi di due finestre contigue in una stessa aula scolastica non deve superare tre metri, e nella costruzione delle finestre deve aversi presente che la fila di banchi attigua alla parete illuminante non cada nei coni d'ombra proiettati dai pilastri di separazione delle finestre stesse.

L'altezza del davanzale sarà compresa fra m. 1.10 e m. 1.30.

Le finestre devono avere le sole imposte a vetri, divise in due parti, una inferiore a due o tre sportelli da aprirsi in senso verticale ed una superiore ad un solo sportello alto almeno m. 0.50, da aprirsi in senso orizzontale e con le cerniere in basso.

Nei climi freddi sono da consigliarsi le doppie imposte a vetri; quella esterna dovrà avere due soli sportelli da aprirsi in senso verticale.

Nella parete parallela a quella dove sono le finestre illuminanti, si apriranno almeno due finestre alte di ventilazione delle dimensioni di metri 1.20 per 0.90 circa munite di sportelli a vetri da aprirsi in senso orizzontale e con le cerniere in basso. Una di tali finestre alte potrà essere situata al disopra della porta di ingresso nell'aula.

Per regolare la luce, le finestre dovranno essere munite di tende con movimento dal basso verso l'alto.

Le pareti e i soffitti delle aule saranno dipinti a colori chiari, escluse le tinte vivaci; lo zoccolo, alto almeno m. 1.80, quando non sia rivestito di pietra o di cemento, a vernice di colore grigio cenere.

Il piancito dell'aula dovo essere perfettamente in piano orizzontale, di materiale compatto, senza interstizi e che si possa lavare senza inconvenienti.

Gli angoli delle pareti e quelli formati da questo col soffitto devono essere arrotondati.

X. — *Degli altri locali scolastici; dimensioni, illuminazione, ecc.*

Per uso di spogliatoio dovrà di regola essere destinato il corridoio che disimpegna le varie aule scolastiche, od altro locale, sempre abbondantemente illuminato e ventilato, quando il corridoio non potesse avere la larghezza di almeno tre metri e la superficie eguale a circa la metà di quella dell'aula corrispondente.

Non sono consigliabili gli spogliatoi distinti per ogni aula scolastica.

I corridoi di disimpegno delle aule scolastiche non dovranno avere una larghezza inferiore a 2 metri.

Quando sia possibile, sarà bene provvedere le scuole di locali per il bagno a doccia situati nei sotterranei o al pianterreno. Per ogni cento alunni occorre una stanza, dove contemporaneamente possano prendere la doccia almeno quattro alunni alla presenza di un sorvegliante, preceduta da uno spogliatoio con almeno otto posti.

Ambedue questi locali devono essere direttamente illuminati; quello destinato al bagno deve avere le pareti intonacate di cemento o di altro materiale impermeabile; il pavimento anch'esso impermeabile, dove avere le pendenze e le canalizzazioni necessarie per lo scolo delle acque.

Gli apparecchi distributori dell'acqua per il bagno consteranno di bulbi metallici cavi, opportunamente forati per il getto a pioggia, situati ciascuno al disopra di ogni posto; a due metri dal pavimento, di una presa d'acqua, cui si possa innestare un tubo di caoutchouc, per un getto orizzontale da manovrarsi dal sorvegliante o delle necessarie condutture.

Ogni stanza da bagno deve essere fornita di un apparecchio per riscaldare l'acqua.

Le dimensioni minime dei refettorî dovranno essere calcolate secondo i dati che si desumono dalla seguente tabella:

	Larghezza delle tavole	Lunghezza di tavola da assegnarsi a due alunni	Distanza della parete dall'asse della tavola parallela più vicina	Distanza dagli assi di due tavole parallele e vicine
	m.	m.	m.	m.
Refettorî	0.70	0.50	1.25	2.50

Le finestre dei refettori potranno essere aperte in tutte le pareti, qualunque ne sia l'esposizione; la superficie complessiva di esse non potrà essere inferiore ad un ottavo di quella del pavimento.

Gli alloggi degli insegnanti potranno avere in comune l'accesso dall'esterno e la scala; ma ciascuno di essi dovrà essere perfettamente indipendente dagli altri e constare almeno di due stanze, che insieme abbiano la superficie di almeno 30 m. q., di una cucina, di una latrina e di un corridoio, che disimpegni almeno le stanze e la cucina. L'altezza di tali locali, dal pavimento al soffitto, non potrà essere inferiore a metri 3.

XI. — *Porte d'accesso e scale.*

Le porte esterne d'accesso ai locali scolastici dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 1.20 e non superiore a m. 2.00.

La larghezza delle rampe delle scale, adoperato dalla scolaresca, sarà contenuta entro gli stessi limiti a seconda dell'importanza dell'edifizio.

Le scale suddette dovranno essere a pozzo, illuminate direttamente da finestre aperte sulle pareti, con rampe dirette aventi al massimo 12 gradini, l'altezza (alzata) dei quali non dovrà essere superiore a m. 0.16 e la larghezza (pedata), inferiore a m. 0.28.

Fra il pavimento dei locali degli asili infantili ed il terreno dovranno adottarsi gradinate con ciglio arrotondato, a pedata leggermente inclinata, larga m. 0.50 circa; l'alzata totale di ogni gradino non dovrà superare m. 0.12.

Le ringhiere lungo le rampe delle scale dovranno essere alte m. 1.20 e fatte di ferri verticali a distanza non maggiore di m. 0.13 da asse ad asse: dovranno avere il poggiamano di legno guarnito superiormente di bottoni di ferro sporgenti, distanti un metro circa l'uno dall'altro.

XII. — *Latrine.*

Le latrine si collochino all'estremità dei corpi di fabbrica o in speciali avancorpi, in modo che possano ricevere aria e luce da tre lati o, quando non sia possibile altrimenti, almeno da due.

Il locale ove si trova una latrina, o più latrine in vari stanzini, dovrà essere preceduto da un altro, comunicante col primo mediante una sola porta munita di bussola a chiusura automatica per mezzo di apparecchio a molla.

Vi dovranno essere tante latrine quante sono le aule scolastiche e, nei riparti scolastici comprendenti più di due aule, si dovrà porre anche una latrina speciale per gl'insegnanti.

Quando l'edifizio sia diviso in più piani ciascuno di essi dovrà essere provveduto delle latrine occorrenti.

L'accesso alle latrine dovrà sempre aversi dai vestiboli.

Le palestre dovranno essere fornite di un numero sufficiente di latrine speciali qualora gli alunni, stando in palestra, non possano servirsi facilmente di quelle situate nel pianterreno dell'edifizio.

Le scuole elementari miste dovranno avere due latrine distinte e separate, una per i maschi e l'altra per le femmine. Le aule per tali scuole dovranno avere due porte d'ingresso in modo che, divisi gli alunni, assegnando per esempio alle femmine i banchi più vicini alla cattedra ed ai maschi quelli più lontani, le une e gli altri possano accedere separatamente alla latrina loro assegnata.

Si eviti di disseminare le latrine in vari punti dell'edifizio siano raggruppate per quanto è possibile in luogo adatto e facilmente sorvegliabile.

Oltre alle finestre, col davanzale alto almeno m. 1.60 e munite di sportello a vetri da aprirsi in senso orizzontale, in prossimità del soffitto delle latrine dovranno essere aperte delle bocche di ventilazione con relative canne prolungate fin sopra il tetto, la sezione delle quali sia calcolata in ragione di 2 dmq. per ogni stanzino.

Qualora sia necessario di porre le latrine in un locale verso uno dei prospetti principali del fabbricato, le finestre potranno avere le dimensioni delle altre; ma in questo caso la parte inferiore dell'infisso a vetri dovrà essere fissa e munita di vetri opachi o di lastre di lamiera di ferro zincata e verniciata.

Gli stanzini per le latrine dovranno essere larghi almeno un metro, lunghi m. 1.50 ed avere tutti gli angoli arrotondati.

In un gruppo di latrine, i tramezzi tutti, coi quali sono ottenuti i vari stanzini non dovranno raggiungere il soffitto del locale, ma essere da esso distante, col ciglio superiore, almeno m. 0.70.

Il pavimento e le pareti delle latrine, almeno fino all'altezza di m. 1.80, dovranno essere di materiale impermeabile perchè possano lavarsi con facilità.

Nella costruzione delle latrine deve evitarsi che sia possibile agli alunni di sedersi sul piano dell'orifizio, il quale deve essere di poco sopraelevato sul piano del pavimento.

XIII. — *Smaltimento delle materie luride.*

Dove esiste una rete di fogne e il fabbricato scolastico sia dotato d'acqua di lavaggio, le latrine debbono essere munite di apparecchio a sifone al disotto dell'orifizio e di cassetto di lavaggio a scarica automatica.

Quando la stessa acqua serva per bere e per il lavaggio, la distribuzione interna deve essere fatta in modo che i condotti dell'acqua potabile siano perfettamente separati e indipendenti da quelli che conducono l'acqua alle latrine.

All'infuori degli apparecchi a sifone da adoperarsi nel caso precedente, deve essere escluso per le latrine qualunque sistema di

vasi a chiusura più o meno automatica mediante valvole e simili. Quando non esista una rete di fogne o qualora per circostanze locali dipendenti specialmente dalla difficoltà d'istituire un servizio regolare per la vuotatura, non si reputi opportuno, per lo scarico delle latrine, il sistema dei bottini mobili, si dovrà ricorrere alla costruzione dei pozzi neri.

In questo caso il tubo di scarico delle materie luride non dovrà immettere direttamente nel pozzo nero, ma in una vaschetta intermedia, nella quale il labbro superiore della bocca del tubo stesso si trovi almeno 5 centimetri sotto la soglia del vano di comunicazione fra la vaschetta ed il pozzo nero, in modo che sia ottenuta una chiusura idraulica.

La vaschetta dovrà inoltre essere munita di una canna di ventilazione che si elevi fin sul tetto del fabbricato.

Il pozzo nero non dovrà mai avere grandi dimensioni; nondimeno dovrà essere alto, largo e lungo non meno di 2 metri; sarà costruito a volta, con grande accuratezza e impiegando materiali scelti, per ottenere la massima impermeabilità possibile.

L'interno del pozzo nero e quello della vaschetta intermedia per la chiusura idraulica dovranno avere tutti gli angoli arrotondati ed essere intonacati con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore: l'uno e l'altra dovranno essere situati fuori dell'ambito del fabbricato e, perchè si possano visitare e pulire, essere provvisti di un'apertura superiore, intelaiata di pietra da taglio con chiusino a triplo battente dello stesso materiale. I due chiusini dovranno trovarsi sotto il livello del terreno, in modo che abbiano al disopra uno strato di almeno 50 centimetri di terra. I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 centimetri da quelli dell'edifizio, e lo spazio interposto sarà riempito di terra argillosa o di calcestruzzo.

Anche quando esista una rete di fogne e le latrine siano provvedute di acqua di lavaggio, fra il condotto per lo smaltimento delle materie luride e le fogne si interporrà una vaschetta per la chiusura idraulica.

XIV. — *Acqua potabile.*

Tutti gli edifizi scolastici dovranno essere dotati di acqua potabile. Quando sia possibile, si dovrà elevarla in modo che, mediante serbatoi di sufficiente capacità, situati a livello del piano di gronda, si possa distribuire dove occorre.

Di regola dovrà essere disposto almeno un robinetto con vaschetta nelle antilatrine e nelle palestre scoperte e coperte.

Le condutture di scarico delle vaschette dovranno essere provvedute di sifone per l'interruzione idraulica.

Qualora, mancando l'acqua di sorgente, si debba ricorrere all'escavazione di un pozzo, questo, distante almeno 20 metri dal pozzo nero, dovrà essere munito di sportello ed avere intorno all'apertura un lastricato impermeabile del raggio di 5 metri, con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza delle acque piovane o disperse.

Le pareti del pozzo dovranno essere a stagno e intonacate di cemento fino al livello dell'acqua.

XV. — *Riscaldamento e ventilazione artificiale.*

Il riscaldamento e la ventilazione artificiale dei locali scolastici, quand'occorrano, devono ottenersi con apparecchi semplici, il funzionamento dei quali possa essere curato dal personale addetto alla scuola.

Si preferisca il sistema di riscaldamento ad aria calda, ottenuto mediante uno o più caloriferi centrali, oppure si usino le stufe a circolazione d'aria, separate per ogni aula, nelle quali le pareti del forno e le altre parti, che sono lambite da un lato dai prodotti della combustione e dall'altro dall'aria, siano di materiali non metallici.

La stufa, di regola, deve essere situata nell'angolo presso la cattedra a sinistra di essa; in ogni caso i banchi degli alunni dovranno esser distanti da essa almeno metri 1.25.

Ogni stufa dovrà essere provveduta di un piccolo serbatoio per l'acqua necessaria a mantenere uno stato igrometrico normale dell'aria contenuta nell'ambiente.

Quali che siano i sistemi di riscaldamento e di ventilazione adottati, dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

1. Il volume d'aria contenuto nell'ambiente si rinnovi circa due volte in un'ora.

2. La temperatura delle superfici, con le quali viene in contatto l'aria per essere riscaldata, non sia superiore a 80 centigradi.

3. La temperatura nelle aule sia mantenuta fra 14 e 16 centigradi.

4. L'estrazione dell'aria viziata, mediante bocche situate presso il pavimento, sia assicurata possibilmente mediante un camino di richiamo scaldato dal condotto del fumo dell'apparecchio di riscaldamento e con altro mezzo opportuno durante l'estate.

5. L'aria di ventilazione sia presa direttamente dall'esterno, da luogo sano, elevato quanto più è possibile sul livello stradale, e, prima di metterla a contatto con l'apparecchio riscaldatore nell'inverno o d'introdurla nell'ambiente in estate, si depuri possibilmente dal limo atmosferico con la decantazione in apposito locale, nel quale sia introdotta con debole velocità dal pavimento ed estratta dal soffitto.

Negli edifizi scolastici non provveduti di un sistema qualunque di riscaldamento, per assicurare la ventilazione delle aule scolastiche almeno nell'inverno, si dovranno disporre, presso il pavimento, delle bocche di estrazione dell'aria viziata, la sezione complessiva delle quali sia calcolata in ragione di 4 decimetri quadrati per ogni 100 mc. di ambiente. I corrispondenti condotti dovranno elevarsi fin sopra il tetto.

Per attivare la ventilazione di tali locali durante l'inverno, basterà che siano aperti uno o due degli sportelli superiori delle finestre illuminanti l'aula o le finestre alte di ventilazione nella parete opposta.

XVI. — *Illuminazione artificiale.*

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quand'occorra, si preferisca l'impiego della luce elettrica a incandescenza; qualora si debba ricorrere ai liquidi ed ai gas combustibili, si procuri per ogni lampada l'applicazione di un tubo di scarico dei prodotti della combustione e per quelle a gas illuminante, si adottino le reticelle incandescenti.

In ogni caso l'illuminazione delle aule scolastiche, di quelle per il disegno e per il lavoro, dei refettorî, ecc., dev'essere abbondante e tale da rischiarare uniformemente ogni punto dell'ambiente.

XVII. — *Norme d'indole generale.*

L'edifizio della scuola deve essere di solida costruzione, di aspetto semplice ed elegante, tale da elevare l'animo e da ingentilire il gusto della scolaresca.

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere recinto con muro, cancellata, steccato o siepe in modo che ne sia impedito l'accesso agli estranei.

Quando sia possibile, si stabilisca nel recinto un ingresso carreggiabile.

Il fabbricato dovrà avere intorno ai muri d'ambito un lastricato impermeabile largo almeno m. 0.80, con la necessaria pendenza perchè le pluviali siano allontanate.

Se le dimensioni delle aree scoperte lo permettono, vi si piantino degli alberi, ma a distanza non minore di 6 metri dal fabbricato.

Nella compilazione di progetti di nuovi edifici devono, sempre che sia possibile, seguirsi le norme indicate nelle presenti istruzioni e solo quando per esigenze speciali non possano seguirsi si tollererà che vi si deroghi purchè siano accertati e giustificati i motivi.

XVIII. — *Gruppi scolastici.*

Ogni volta che sia possibile, si dovranno riunire in uno stesso fabbricato le scuole elementari maschili e femminili od almeno allogare questi diversi riparti scolastici in fabbricati vicini.

La capienza totale di un gruppo scolastico non dovrà superare 1200 alunni, dei quali 600 maschi e 600 femmine.

I locali spettanti ad ogni riparto dovranno essere perfettamente separati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
RAVA.

Il numero 704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 644, col quale venne stabilito in annue lire due milioni ottocentoventiduemila centocinquanta e centesimi novantuno, il canone daziario del comune di Torino;

Vista la decisione in data 9 luglio corrente anno, della Commissione centrale nominata col Nostro decreto 10 aprile 1902, n. 134, con la quale sui maggiori proventi del dazio consumo pervenuti allo Stato in dipendenza dell'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302, è assegnato al comune di Torino uno sgravio sul canone daziario in corso, di annue lire dodicimila seicentoquarantasette e centesimi settantotto (L. 12,647.78);

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302; 21 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*; e 6 e 8 della legge 6 luglio 1905, n. 323;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il canone daziario del comune di Torino è ridotto da annue lire duemilioni ottocentoventiduemila centocinquanta e centesimi novantuno (L. 2,822,150.91) ad annue lire duemilioni ottocentonovemila cinquecentotre e centesimi tredici (L. 2,809,503.13), con effetto dal giorno 18 giugno 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 705 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 374, con la quale la tassa di francatura delle lettere ordinarie per l'interno del Regno è fissata a centesimi quindici;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1905, n. 538, col quale in via assolutamente eccezionale e di esperimento venne affidato, a privata trattativa, all'industria privata l'allestimento calcografico e la provvista di 200 milioni di francobolli da centesimi quindici occorrenti in dipendenza della legge predetta;

Visto il R. decreto 24 novembre 1905, n. 576 col quale è determinato il tipo del francobollo postale da centesimi quindici tuttora in vigore;

Visto il R. decreto 24 novembre 1905, n. 578 col quale venne esteso alla fabbricazione del francobollo da centesimi quindici da affidarsi all'industria privata, in virtù del suindicato decreto Reale dell'8 ottobre 1905, n. 538, il controllo che l'ufficio di sindacato della Corte dei conti istituito presso l'officina delle carte-valori in Torino, esercita per disposizione dell'art. 7 del R. decreto 8 luglio 1904, n. 346;

Ritenuto che la prima provvista di 200 milioni di francobolli da centesimi quindici, affidata all'industria privata, in via eccezionale e di esperimento, è riuscita di soddisfazione delle pubbliche amministrazioni interessate;

Ritenuto che per assicurare la continuità del servizio, occorre provvedere sollecitamente ad una seconda uguale provvista di francobolli da centesimi quindici e che l'officina governativa delle carte-valori in Torino non dispone tuttora del macchinario adatto per l'allestimento calcografico di tale provvista;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via eccezionale verrà affidato alla industria privata ed a privata trattativa, l'allestimento calcografico e la provvista di n. 200 milioni di francobolli da centesimi quindici, del tipo stabilito col R. decreto 24 novembre 1905, n. 576; il relativo appalto sarà regolato da convenzione apposita da approvarsi con decreto Ministeriale, in conformità delle norme dettate dal regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) per l'esecuzione della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Art. 2.

Per la vigilanza ed il controllo, saranno seguite le norme dettate dal R. decreto 24 novembre 1905, n. 578.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 706 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 3 marzo 1904, n. 68;

Visto l'art. 3 del R. decreto 9 giugno 1904, n. 246;

Visti i RR. decreti 26 settembre 1904, n. 540, 30 marzo 1905, n. 118, 22 ottobre 1905, n. 537, 29 marzo 1906, n. 111 e 16 agosto 1906, n. 477, coi quali in applicazione della predetta legge furono invertite nella istituzione di alcuni posti di archivista e di ufficiali d'ordine del Ministero delle finanze, le somme rimaste disponibili per la eliminazione di ufficiali della classe transitoria per la carriera d'ordine del Ministero stesso, restando da utilizzare la somma di L. 140;

Considerato che, per la promozione alla 2ª classe degli ufficiali d'ordine signori Lucignani Cesare, Lupoli Attilio, Cherici Werther, Pirri Giovanni e Topani Romeo, per la nomina ad ufficiali di 3ª classe degli ufficiali della classe transitoria, signori Fontana Giovanni e Marchi Ugo, per la cancellazione dai ruoli degli impiegati del signor Carpi Francesco, è rimasta disponibile la somma di L. 3480, di cui L. 2000 a titolo di stipendi sul capitolo 1 e L. 1480 a titolo di assegni a complemento di retribuzione sul capitolo 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 1906-1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Con effetto dal 1° gennaio 1907, al ruolo organico del personale del Ministero delle finanze è aggiunto un posto di archivista di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Lizzini Salvatore, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1907.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 23 dicembre 1906:

Arma di fanteria.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Locatelli cav. Ignazio — Losano cav. Maurizio — Verri cav. Giuseppe.

Capitani promossi maggiori:

Ciotorani cav. Ettore — Goldini cav. Arturo.

Tenenti promossi capitani:

Morselli Quirino (A) — Castiglia Guglielmo — Moratti Severino — Carosio Paolo — Comparato Nicasio (B) — Cassone Corrado — Tartaglia Bernardo — Martino Angiolino — Pandolfi Giuseppe — Stefanutti Luigi — Beltrame Pietro — Ferrante Francesco — Fabiani Francesco — Corbellini Sesto — Corso Edoardo — Brezzi Gio. Battista (B) — Palmieri Enrico (B) — Turola Augusto — Mameli Antonio (B) — Burgi Vittorio — De Vecchi Franzoni Alessandro — Mari Giorgio — Cannas Faustino — Maini Carlo — Ghiron Emilio — Bortoli Gio. Battista — Zamorani Guglielmo — Testa Felice — Fierro Alfredo — Colli Gaetano — Graniti Alfonso — Ambrosini-Spinella Francesco — D'Ippolito Giovanni — Conte Antonio (B) — Amadei Mario — Mariani Giuseppe — Cocchi Giuseppe — Grossi Augusto — Conti Guido (B) — Roncagliolo Carlo — Mellini Ubaldino (B) — Balladoro Gio. Battista — Zollo Gennaro — Battocchia Aleardo — Marenghi Rosolino (B) — Loasses Ernesto (B) — Villain Alessandro — Stazzone Paolo (B) — Tagliavia Giovanni (B) — Malagoli Giuseppe — Santucci Alfredo — Gallina Giovanni.

Arma di cavalleria.

Capitano promosso maggiore:

Belfante cav. Carlo.

Tenenti promossi capitani:

Bordini Mario — Papi cav. Giustino.

Arma di artiglieria.

Tenenti promossi capitani:

Valentini Alcide — Casaccia Pietro — Pappalardo Luigi — Ceresa Alessandro.

Arma del genio.

Tenente promosso capitano:

Urso Fantino.

Personale permanente dei distretti.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Fusina cav. Giuseppe — Fasiani cav. Antonio.

Maggiore promosso tenente colonnello:

Lucio cav. Giovanni.

Personale delle fortezze.

Capitani promossi maggiori:

Coviello cav. Filippo — Baldini cav. Cesare.

Corpo sanitario militare.

Tenente colonnello medico promosso colonnello medico:

Fissore cav. Francesco.

Tenenti medici promossi capitani medici:

Cercignani Giuseppe — Latteri Ferdinando — Raimondi Camillo Giovanni — Brescia-Morra Luigi — Piccinino Giuseppe — Agostini Luigi — Capozzi Antonio.

Corpo di commissariato militare.

Tenente commissario promosso capitano commissario:

Fraccacreta Ettore.

Corpo contabile militare.

Maggiore contabile promosso tenente colonnello contabile:

Baratto cav. Riccardo.

Tenenti contabili promossi capitani contabili:

Bonzi Pietro — Ferrari Luigi — Sini Michele — Battaglia Francesco — Borgiotti Giuseppe — Tucci Giacomo — Spandonaro Maggiorino.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Torelli Edoardo, capitano personale permanente distretti, rimosso dal grado.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Guidi cav. Pietro, maggiore generale, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

SERVIZIO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ELENCO numero 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di dicembre 1906.

Numero del Registro gen.	Attestati		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
	Volume	Numero			
1248	13	7	Piazza Battista, a Torino	13 settembre 1906	Macina pepe in forma di peperone
1263	13	8	Messmer Carl, a Vienna	22 ottobre »	Cartolina per uso scolastico ed altri

Roma, 31 dicembre 1906. *Il direttore capo della divisione I:* S. OTTOLENGHI.

Notificazioni.

Con decreti del 21 gennaio 1907 il Ministero di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione delle Deputazioni provinciali di Cremona e di Verona, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nei comuni di San Martino del Lago, di Fornata e di Caldiero.

Con decreto del 21 gennaio 1907, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione provinciale di Alessandria, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel comune di Sarezzano.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,126,874 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 65, al nome di *Barrel Marta* fu *Pietro*, minorenne, sotto la patria potestà della madre Karlo Rosa, vedova di Pietro *Barrel*, residente a Zurigo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Barel Marta* fu *Giovanni Pietro*, minorenne ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 992,113 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1430, al nome della Opera pia Zanini in Lagaro, frazione di Castiglione dei Popoli (Bologna), con usufrutto vitalizio a favore di Mattei *Antonio* fu Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi all'Opera pia Zanini in Lagaro, frazione di Castiglione dei Pepoli (Bologna) con usufrutto vitalizio a favore di Mattei *Pompeo Antonio* fu Giovanni, vero usufruttuario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Como in data 5 luglio 1906, portante il n. 15 di ordine, 523 di protocollo e 6 di posizione, pel deposito dello assegno provvisorio consolidato 4.50 0[0, n. 19,730 dell'annualità di L. 2.52, godimento 1° ottobre 1901, eseguito dal signor Festorazzi Giuseppe fu Pietro nella qualità di presidente della Congregazione di carità di Perledo.

A' termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al suddetto signor Festorazzi Giuseppe un certificato di rendita di L. 45 a favore della Congregazione di carità di Perledo, già emesso per riscatto del detto assegno e riunione ad altra rendita, senza obbligo di ritiro di detta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 24 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Con decreto del ministro del tesoro in data 18 gennaio 1907 il sig. Stefano Berra Centurini, notaio residente ed esercente in Mantova, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 gennaio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.99, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 25 gennaio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 gennaio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101 39 31	99.52 31	101.14 52
3 1/2 % *netto*.	100.95 42	99.20 42	100.72 24
3 % *lordo*....	72.00 —	70.80 —	71.23 56

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale di artiglieria ed armamenti

NOTIFICAZIONE di concorso per titoli ad un posto di chimico di 2ª classe nel personale civile tecnico della R. marina:

È aperto un concorso per l'ammissione, nel personale civile tecnico della R. marina, di un chimico di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 2500 (1).

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le condizioni per essere ammesso al concorso sono

1. Essere per nascita o per naturalizzazione cittadino italiano.
2. Avere riportata la laurea in chimica pura od in chimica e farmacia in un'Università del Regno.
3. Non avere oltrepassata l'età d'anni 35 alla data della presente notificazione.
4. Essere di condotta incensurata.

(1) La progressività della carriera dei chimici nel personale civile tecnico della R. marina, secondo i vigenti ordinamenti, è la seguente:

Chimico di 2ª classe	L. 2500	Per ogni sei anni di permanenza nella classe hanno inoltre diritto all'aumento di un decimo dello stipendio.
Id. 1ª id.	» 3000	
Chimico principale di 3ª classe	» 3500	
Id. id. 2ª id.	» 4000	
Id. id. 1ª id.	» 4500 » 5000	

5. Essere di sana e robusta costituzione fisica.
6. Avere adempiuto agli obblighi di leva.
7. Provare di conoscere sufficientemente almeno due lingue estere.

Le domande, in carta da bollo da L. 1.20, dovranno essere presentate non più tardi del 31 marzo 1907 al Ministero della marina (Direzione generale di artiglieria ed armamenti) e dovranno essere corredate dei documenti sottoindicati, cioè:

a) atto di nascita legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato;

(Questi documenti non dovranno aver data anteriore al 31 gennaio 1907).

e) diploma di laurea;

f) certificato indicante i punti ottenuti nei vari esami finali di laurea;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica vidimato dal sindaco del luogo dove il candidato ha domicilio;

h) certificato dell'esito di leva;

i) tutti i titoli che l'aspirante crederà di presentare, quali attestati di studi fatti, di servizi prestati, di nomine, di premi ottenuti ecc. per certificare al concorso la propria idoneità ed abilità nell'esercizio della professione di chimico.

Una Commissione nominata dal Ministero esaminerà i titoli presentati dai concorrenti; designerà quelli fra di essi da ritenersi idonei e li classificherà secondo una graduatoria, assegnando ad ognuno un punto espresso in centesimi. A parità di punti di classifica, sarà data la precedenza alla maggiore età. Il candidato primo iscritto, nell'anzidetta graduatoria, sarà vincitore del posto messo a concorso.

Qualora entro un anno dalla data del decreto approvante la graduatoria anzidetta, risultassero disponibili altri posti di chimico di 2ª classe, oltre quello pel quale è bandito il concorso, il Ministero potrà chiamare ad occuparli i candidati risultati idonei che, nell'ordine di detta graduatoria, seguiranno immediatamente il vincitore del concorso.

Il vincitore del concorso, come del pari coloro che dopo di esso fossero chiamati a coprire posti vacanti, dovranno essere sottoposti ad una nuova visita medica che verrà passata da due ufficiali medici della R. marina ed in seguito al favorevole esito di essa, dovranno subire un periodo di esperimento di tre mesi presso il laboratorio chimico della direzione di artiglieria ed armamenti del R. arsenale marittimo di Spezia, dopo il quale periodo, quando il candidato abbia dato prove del tutto soddisfacenti, otterrà la nomina di chimico di 2ª classe con l'obbligo di raggiungere a suo tempo la destinazione che gli verrà assegnata, altrimenti s'intenderà ch'egli abbia rinunziato a tale nomina.

Durante il periodo di esperimento il candidato avrà un assegno giornaliero di lire sei (L. 6).

N. B. — L'esperimento per la conoscenza delle lingue estere può essere fatto qualora si debba conseguire il posto.

Roma, addì 3 gennaio 1907.

Per il ministro
C. AVALLONE.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Un nuovo atto, che dimostra come il partito di Corte sia sempre quello che governa la Russia, si rileva dalle dimissioni di Birileff, ministro della marina.

Questi, secondo il *Temps*, essendosi la scorsa settimana recato come di consueto al rapporto dell'Imperatore, fu accolto benissimo, senza veruna osservazione. Se non che, uscendo dall'udienza, l'ammiraglio Birileff ricevette da un aiutante di campo un voluminoso memoriale con l'avvertimento che questo doveva essere discusso nel Consiglio dei ministri del giorno seguente. L'ammiraglio, abbastanza sorpreso, scorse rapidamente il memoriale e vide che conteneva tutto un progetto di riforma della marina da guerra. L'indomani si presentò al Consiglio dei ministri pronto a discutere il progetto e ne propugnò il rigetto, che infatti venne votato dagli altri ministri. La sera stessa Birileff seppe che il partito di Corte, autore del progetto respinto, stava cercandogli un successore. Allora l'ammiraglio presentò le sue dimissioni, che vennero tosto accettate.

Fu in sua vece nominato ministro della marina, capo della flotta, l'ammiraglio Dickof, il quale ha accettato il progetto di riforma della marina da guerra russa. Ma soggiunge a questo proposito il *Daily Telegraph* che, per quanto Dickof sia favorevole al progetto di riforma, questa non potrà verificarsi per mancanza dei fondi necessari ad attuarlo.

La mancanza di denaro è certamente per il momento lo scoglio più grave da sorpassare per la Russia. Il progetto per la riforma della marina potrà essere rinviato, ma occorrono fondi per condurre a buon fine la riforma agraria già intrapresa e sopra tutto per sollevare dalla carestia 27 provincie, dove gli abitanti muoiono a migliaia di inedia e di stenti ineffabili.

Il preventivo per la legge agraria e per la carestia è di 860 milioni di rubli. Il ministro delle finanze ha iniziato, dicesi, delle pratiche ufficiose con la Francia per ottenere un prestito. La risposta non è stata, nè un rifiuto reciso, nè una promessa assoluta, ma soltanto un parere sulle modalità del prestito, nel caso che si facesse. Finora non è stata fatta alcuna pratica ufficiale e non se ne faranno prima che venga decisa la sorte della nuova Duma.

Frattanto gli orrori della fame imperversano, dando la tinta più fosca al quadro sanguinoso della rivoluzione russa.

***

Le dimissioni del Gabinetto De la Vega De Armijo sono state presentate ieri. Come già abbiamo riferito, erano facilmente prevedibili perocchè quel Gabinetto non credeva di avere più per sè la maggioranza delle Cortes pur non volendo affrontare un voto di fiducia.

La successione pare riservata a Montero Rios, ma già si fanno delle difficoltà su questo nome, non per lui stesso, ma perchè non tutti gli amici di lui sono simpatici alla maggioranza liberale. Ne viene pertanto che, ove l'incarico sia dato a Montero Rios, questi dovrà sagrificare taluni dei suoi amici o correre il pericolo di non ottenere la maggioranza.

***

Da Budapest gli ultimi telegrammi confermano che Polonyi ha chiesto all'autorità giudiziaria di intentare un processo per calunnia contro il deputato Lengyel, e che verranno iniziati processi anche contro alcuni giornali che hanno riprodotto le accuse di Lengyel contro Polonyi.

I commenti dei giornali viennesi non sono favorevoli neppure a questa soluzione, imperocchè, dicono, Polonyi al giudizio ci addiviene, perchè non ha maniera di sottrarvisi, mentre se non lo avesse temuto lo avrebbe provocato sin dall'inizio delle accuse contro di lui.

***

Un telegramma da San Francisco di California reca: « Il commissario dell'emigrazione, per istruzioni ricevute da Washington, ha rifiutato a duecento operai giapponesi provenienti da Honolulu, l'autorizzazione di sbarcare a San Francisco ».

Questa notizia, che in altri momenti potrebbe sembrare di poco conto, ci pare invece meriti seria attenzione, quando si ricordino i recentissimi precedenti nippo-americani per l'esclusione dei fanciulli giapponesi dalle scuole di San Francisco. Questa nuova dimostrazione antinipponica può risollevare la questione tanto difficilmente assopita tra le due Nazioni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca di Genova è partito ieri mattina da Roma per Torino.

Pel cinquantenario del Regno d'Italia. — Il sindaco di Roma ha convocato per domenica, 27 corr., alle 10 1[2, in Campidoglio i consiglieri comunali che in seno al Consiglio promossero l'approvazione di un ordine del giorno proponente la iniziativa di solennizzare degnamente in Roma il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia.

Fra il sindaco e l'assessore Apolloni e i consiglieri Trompeo, Ballori, Caretti, Sereni, Galassi e Cagli, i quali sono promotori della proposta, ebbe digià luogo uno scambio di idee.

Il sindaco ha già compilato un largo elenco di distinte personalità cittadine, le quali dovrebbero formare il Comitato, ed uno schema di regolamento pel funzionamento del Comitato stesso.

Il veglione della Stampa. — Organizzato da una operosa Commissione, il consueto annuale veglione dell'Associazione della stampa italiana sarà tenuto quest'anno al teatro Nazionale. Vi saranno speciali divertimenti attraentissimi.

Al Collegio romano. — Malgrado il tempo cattivo, moltissimo pubblico si recò ieri al Collegio romano per udire la seconda parte della Conferenza che vi tenne Scipio Sighele sul tema l'*educazione della donna*.

Numerose erano le intellettuali ed eleganti signore che facevano corona a S. M. la Regina Madre, la quale al suo giungere venne ricevuta dalle signore formanti la presidenza della *Società per l'istruzione della donna*, da S. E. Rava ministro della pubblica istruzione, dal comm. Milanesi preside del liceo-ginnasio « Ennio Quirino Visconti » e da altri personaggi.

La conferenza, incominciata alle ore 16, finiva alle ore 17.

Scipio Sighele, con la forbita ed elegante parola che tutti gli riconoscono, pur non dividendone le idee, intrattenne l'uditorio, occupandosi specialmente sull'analfabetismo delle donne del popolo che ritiene sia causa del loro clericalismo.

Trattò della legge sull'istruzione obbligatoria, che poco è applicata e fece un acuto parallelo fra le scuole laiche e quelle dirette da suore nazionali e straniere, dimostrandone i differenti risultati. Terminò facendo voti che nuove leggi, distruggendo l'analfabetismo, riportino la donna nello stato evolutivo del progresso sociale, istruendola nei suoi diritti e nei suoi doveri.

Scipio Sighele, spesso interrotto da applausi, fu infine molto acclamato e si ebbe le felicitazioni di S. M. la Regina Madre.

Esposizione di arte culinaria. — Nei giorni 23 e 24 febbraio p. v., al teatro Adriano di Roma, sarà tenuta la VI Esposizione nazionale di arte culinaria. Il patronato, il Comi-

tato onorario e quello esecutivo, riunitisi ieri, hanno stabilito di aprire il concorso per sei categorie dell'Esposizione. Hanno accordato prèmi la Casa Reale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la Camera di commercio, l'Associazione italiana pel movimento dei forestieri, la Società italiana albergatori, la Società generale negozianti ed industriali, S. E. l'on. Michele Bertetti diverse Associazioni e numerosi privati.

Fra i premi figurano sei medaglie d'oro, due di vermeil, otto d'argento ed altre di bronzo ed oggetti artistici.

Esposizioni internazionali Belle arti. — Il 23 aprile del corrente anno a Barcellona ed il 1° maggio a Dublino, saranno inaugurate due Esposizioni internazionali di Belle arti.

I regolamenti relativi sono ostensibili presso la segreteria del nostro Istituto di Belle arti.

Nelle riviste. — *Brancaleone*, la pregevole rivista diretta dall'on. R. Giovagnoli, contiene nel suo numero del 19 corrente: « Il *referendum* sulla patria. - Una lettera sconosciuta di G. Prati sulla « Divina commedia » - Come Desdemona s'innamorò di Otello. - Bibliografie, ecc. ».

ESTERO.

Il commercio dei capelli in Francia. — Il commercio dei capelli è più importante di quel che comunemente si creda. Dalle statistiche ufficiali si rileva, infatti, che in Francia importa annualmente 170,000 chilogrammi di capelli non lavorati, dei quali circa 25,000 dall'Italia, 100,000 dalla Cina e 16,000 di quelli lavorati. L'industria dei capelli fini non avrebbe potuto prosperare ai giorni nostri se le trecce dei cinesi non fossero venute a sostituire la produzione europea, che trovasi in diminuzione per le difficoltà che s'incontrano sempre maggiori quando trattasi di persuadere le contadine a disfarsi della loro chioma. Non è già da credersi che le migliaia di chilogrammi di capelli di cui si fa commercio siano tutti tagliati alle contadine. La quantità che se ne ottiene in tal modo rappresenta soltanto un quinto del totale; il resto è fornito dai « capelli morti », ai quali la scienza del chimico e l'arte del parrucchiere fanno subire un conveniente trattamento.

L'industria dei guanti di pelle in Austria. — Secondo un'inchiesta compiuta recentemente sull'industria dei guanti in Austria, si hanno i seguenti dati:

Sono sede di quest'industria le seguenti città: Aberthan, Joachimstahl, Plattez, Praga, Tabor, Pilsen, Theresienstadt, Dotisch, Brünn, Freiwaldau, Weidenan, Gràz, Trieste, Vienna, Arad, Budapest, Debreczin, Hermannstadt, Kapowar, Klausemburgo, Presburgo ed Agram.

Il numero degli operai addetti a questa industria è calcolato a 100 mila, di cui 30,000 uomini e il resto donne e fanciulle.

L'esportazione di guanti di pelle dall'Austria-Ungheria, nell'anno 1905, è stata calcolata a corone 21,917,900 (L. 23,320,000 circa), riversandosi specialmente in Germania e in Russia.

L'importazione del medesimo genere in Austria-Ungheria, nello stesso anno 1905, è stata di appena 1,112,400 corone, partecipandovi particolarmente la Germania, l'Inghilterra e la Francia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 24 — *Sobranje.* — Si discute la proposta di esprimere il dolore e l'indignazione della Camera per le dimostrazioni degli studenti contro il principe.

Il partito d'opposizione tumultua e provoca scene violente.

Il presidente del Consiglio mette fine alla discussione ponendo la questione di fiducia.

L'opposizione protesta poscia contro la chiusura dell'Università e il licenziamento dei professori.

SOFIA, 24. — I professori dell'Università hanno pubblicato un manifesto al popolo bulgaro che esprime indignazione per le manifestazioni contro il principe, ma dichiara illegale la chiusura dell'Università e invita il popolo ad appoggiarli nella lotta per riottenere l'autonomia dell'Università.

LEOPOLI, 24. — L'Università è calma.

La cerimonia dell'immatricolazione è passata senza incidenti.

Tre degli studenti ruteni arrestati ieri sono stati trattenuti.

VIENNA, 24. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto di legge per l'emissione di 141 milioni di rendita destinata a coprire le spese militari votate negli ultimi anni dalle Delegazioni per la riorganizzazione dell'artiglieria e l'esecuzione del programma delle costruzioni navali.

PARIGI, 24. — *Senato.* — *(Seduta antimeridiana).* — Continua la discussione della legge di finanza.

Si impegna un lungo dibattito sull'articolo modificato dalla Camera che colpisce il *vermouth* ed i vini liquorosi.

La Commissione di finanza per evitare che questi prodotti siano considerati come *alcools* dalle dogane estere, ha sostituito al dazio proporzionale al grado alcoolico votato dalla Camera un dazio fisso di fabbricazione di otto franchi per ettolitro.

Il ministro delle finanze, Caillaux, difende il testo dell'articolo quale è stato approvato dalla Camera.

(Seduta pomeridiana). — Si respinge, con 133 voti contro 132, l'articolo della Commissione relativo all'applicazione del daz o sui *vermouths* e liquori in base al volume.

Antoine Périer chiede che il Senato respinga il testo della Camera, relativo all'imposta sui *vermouths* che favorisce la concorrenza italiana in Europa e nell'America del Nord.

Il ministro Caillaux dice che spera che il partito repubblicano non rifiuterà al Governo i mezzi necessari per equilibrare il bilancio e approverà il testo votato dalla Camera.

Il progetto è approvato con 134 voti contro 120.

Viene approvato il progetto che modifica la legge del 1851 sulla pesca marittima.

VIENNA, 24. — *Camera dei signori.* — Si approvano i progetti di legge tendenti a tutelare la libertà di voto e ad aumentare lo stipendio degli impiegati e degli insegnanti dello Stato.

L'ex-capo di stato maggiore, maresciallo Beck, fra vivi applausi, presenta una mozione che invita il Governo a prendere presto misure intese ad aumentare anche gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati dell'esercito, della marina e della Landwehr.

La mozione viene approvata senza discussione.

COSTANTINOPOLI, 24. — A Gedda da tre giorni non si è verificato alcun nuovo caso di peste.

Finora sono stati constatati tredici casi con dieci decessi.

Il veliero *Galata*, appartenente alla Compagnia dei rimorchiatori francesi, che aveva a bordo sessanta operai e che fu rimorchiato da Kozlu a Heraklé (Mar Nero) è affondato.

BUDAPEST, 24. — William Stead ha conferito col presidente del Consiglio Wekerle e coi ministri Kossuth e Apponyi sulla questione del disarmo.

Stead ripartirà nella nottata per Vienna.

BERLINO, 24. — La lotta elettorale di domani si prevede vivacissima. Raramente campagna elettorale fu più vivace di questa.

I vari partiti hanno impegnato una strenua lotta nei loro giornali e nelle riunioni pubbliche. Specialmente il centro ed i socialisti hanno spiegato un'attività incredibile.

A Berlino Erzberger del Centro si presenta in tutte e sei le circoscrizioni. I socialisti presentano un loro candidato in tutte le 397 circoscrizioni elettorali dell'Impero.

Si segnala ovunque un'attività straordinaria. Si crede che il numero dei votanti supererà di molto quello delle elezioni del 1903.

PARIGI, 24. — *Camera dei deputati.* — Si approva un progetto di legge che modifica la legge sul divorzio.

Il ministro Briand presenta un progetto di legge che modifica la legge del 1882 sull'insegnamento primario obbligatorio.

KONIGSBERG (Prussia), 24. — In occasione delle esercitazioni militari presso Quedhau centocinquanta soldati si sono ammalati lunedì in seguito ai rigori del freddo.

Cinque sono stati trasportati all'ospedale e riprenderanno servizio tra tre o quattro settimane; gli altri sono sottoposti a cura nell'infermeria. Nessuno si trova in stato grave.

PIETROBURGO, 24. — La parte centrale della città di Polotzk (Governo di Vitobok) è stata distrutta da un incendio. I danni materiali sono enormi.

CHABAROWSK, 25. — Una banda di sessanta congusi ha attaccato una borgata cinese presso la stazione di Muraview-Amurski. I cosacchi russi hanno respinto l'attacco. Due congusi sono rimasti uccisi e quindici sono stati fatti prigionieri.

Questi sono stati consegnati al tribunale cinese, che li ha condannati a morte. La sentenza è stata eseguita.

BUENOS AIRES, 25. — Le associazioni operaie di Buenos Ayres hanno proclamato lo sciopero generale a datare da oggi, per solidarietà con gli scioperanti di Rosario.

I giornali biasimano tale decisione, dicono che il movimento non è giustificato ed esprimono la convinzione che numerose corporazioni di mestiere non aderiranno allo sciopero.

Le autorità prendono misure di precauzione.

PIETROBURGO, 25. — Il prefetto di Mosca aveva autorizzato tre riunioni elettorali; gli elettori che vi prendevano parte decisero però all'unanimità di sciogliersi, a causa dell'impossibilità di tenere le riunioni stesse, date le penalità di cui sono minacciati gli organizzatori e gli oratori, in seguito agli ordini emanati dal governatore.

MADRID, 25. — In seguito alle dimissioni del Gabinetto le sedute della Camera dei deputati sono state sospese.

TRINIDAD (Colorado), 25. — La compagnia del Colorado Fuel and Son annunzia ufficialmente che 24 uomini sono rimasti uccisi in una esplosione avvenuta a Primero.

MELILLA, 25. — Il vapore marocchino *El Turki* si è arenato, in seguito ad una tempesta, sulle coste della seconda isola delle Catarinas.

Si crede che la nave sia perduta. L'equipaggio è salvo.

PIETROBURGO, 25 — Il freddo in Crimea raggiunge i 20 gradi sotto zero ed impedisce la circolazione sulle strade.

La neve forma enormi ammassi che bloccano i treni. Sulle strade si trovano cadaveri di viaggiatori morti per assideramento.

MADRID, 25. — Il Re avrebbe dichiarato al marchese De la Vega De Armijo che, se egli non si presta alla ricostituzione del Gabinetto, sarà costretto a chiamare al potere i conservatori.

ATENE, 25. — Continua a nevicare. Il freddo è intenso in tutta la Grecia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 24 gennaio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	772.83.
Umidità relativa a mezzodì	66.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	**massimo** 9.7.
	minimo 2.0.
Pioggia in 24 ore	mm. 49.4

24 gennaio 1907.

In Europa: pressione **massima** di 796 sulla Russia meridionale, minima di 757 sulla Spagna.

In **Italia nelle 24 ore: barometro salito** da 5 a 10 mm.; temperatura aumentata; pioggie e nevicate specialmente sul medio versante Adriatico; venti forti tra nord e levante; mare qua e là agitato.

Barometro: minimo a 769 al sud-Sardegna; massimo a 785 al nord.

Probabilità: venti forti del 1° e 2° quadrante; cielo nuvoloso con pioggie e nevicate.

Mare molto agitato.

N.B. — È stato telegrafato a tutti i semafori d'alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 gennaio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio...	1/2 coperto	mosso	1 0	0 5
Genova	coperto	legg. mosso	— 3 8	— 4 0
Spezia	coperto	mosso	1 0	— 3 0
Cuneo	coperto	—	— 3 7	— 11 3
Torino	coperto	—	— 0 7	— 8 8
Alessandria	coperto	—	— 4 6	— 8 4
Novara	3/4 coperto	—	6 0	— 6 0
Domodossola	coperto	—	— 5 5	— 8 5
Pavia	coperto	—	— 4 0	— 6 8
Milano	coperto	—	— 3 2	— 7 6
Sondrio	coperto	—	0 4	— 8 0
Bergamo	coperto	—	— 6 8	— 8 9
Brescia	coperto	—	1 0	— 7 8
Cremona	coperto	—	— 4 1	— 8 3
Mantova	3/4 coperto	—	— 4 2	— 6 0
Verona	coperto	—	— 2 2	— 6 3
Belluno	coperto	—	— 5 6	— 7 3
Udine	coperto	—	— 5 8	— 9 0
Treviso	coperto	—	— 5 0	— 8 2
Venezia	coperto	legg. mosso	— 5 4	— 7 5
Padova	coperto	—	— 5 5	— 6 9
Rovigo	coperto	—	— 5 0	— 7 8
Piacenza	3/4 coperto	—	— 5 1	— 8 4
Parma	coperto	—	— 3 8	— 8 6
Reggio Emilia	coperto	—	— 6 0	— 8 8
Modena	coperto	—	— 5 4	— 6 6
Ferrara	coperto	—	— 4 9	— 6 5
Bologna	coperto	—	— 5 4	— 7 6
Ravenna	coperto	—	— 0 4	— 8 2
Forlì	nevoso	—	— 2 0	— 6 2
Pesaro	coperto	agitato	1 2	— 5 9
Ancona	nevoso	grosso	3 0	— 2 0
Urbino	coperto	—	— 4 4	— 8 7
Macerata	nevoso	—	— 2 7	— 5 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	— 2 4	— 4 1
Camerino	nevoso	—	— 4 0	— 7 0
Lucca	coperto	—	4 6	— 1 9
Pisa	coperto	—	2 4	— 1 8
Livorno	coperto	grosso	— 1 0	— 3 5
Firenze	coperto	—	— 2 6	— 3 6
Arezzo	coperto	—	— 0 6	— 3 7
Siena	coperto	—	— 1 8	— 3 3
Grosseto	coperto	—	4 2	— 2 2
Roma	coperto	—	4 0	2 0
Teramo	coperto	—	0 0	— 3 7
Chieti	coperto	—	— 0 3	— 4 8
Aquila	coperto	—	— 2 0	— 3 0
Agnone	—	—	—	—
Foggia	coperto	—	2 0	— 2 9
Bari	piovoso	grosso	6 2	1 2
Lecce	coperto	—	7 3	4 9
Caserta	coperto	—	6 6	0 0
Napoli	coperto	mosso	6 2	1 0
Benevento	—	—	—	—
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	—	—	—	—
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—
Palermo	coperto	agitato	10 0	0 5
Porto Empedocle ..	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—
Catania	—	—	—	—
Siracusa .	—	—	—	—
Cagliari ..	1/4 coperto	mosso	11 4	5 6
Sassari	3/4 coperto	—	6 4	3 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*